

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI “EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.P.A.”, IN “BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.”

MOTIVAZIONI STRATEGICHE E OBIETTIVI DELL’OPERAZIONE

La fusione per incorporazione di “Em.Ro. Popolare - società finanziaria di partecipazioni s.p.a.” (di seguito anche “Em.Ro Popolare” o “Incorporanda”) in “Banca popolare dell’Emilia Romagna soc coop.” (di seguito “BPER” o “Incorporante”) è coerente con gli obiettivi e le linee guida previste dal Piano Industriale di Gruppo 2012-2014, dal momento che potrà contribuire essenzialmente:

- . alla razionalizzazione ed integrazione delle componenti di Gruppo;
- . alla semplificazione della struttura operativa e delle attività di governo e coordinamento di gruppo, nonché degli adempimenti contabili e amministrativi dell’area di consolidamento;
- . alla riduzione dei costi operativi e al miglioramento dell’efficienza operativa.

ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE

- “Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop.”, con sede in Modena, iscritta all’Albo delle banche tenuto da Banca d’Italia al n. 4932 e Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario denominato “Banca popolare dell’Emilia Romagna” iscritto all’Albo dei gruppi bancari al n. 5387.6.

BPER esercita l’attività bancaria di raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, sia nei confronti dei propri soci sia nei confronti di soggetti non soci.

Le azioni ordinarie di BPER sono quotate sul MTA dal 2009, a seguito di accorpamento nel MTA del mercato Expandi sul quale tali azioni erano in precedenza negoziate.

Al 31 dicembre 2011, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad € 996.425.574,00, suddiviso in n. 332.141.858 azioni del valore nominale unitario di € 3,00.

Alla data del presente documento, l’Incorporante ha in circolazione i seguenti prestiti obbligazionari convertibili:

- . prestito obbligazionario convertibile denominato “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell’Emilia Romagna 3,70% 2006-2012”, quotato sul MTA;
- . prestito obbligazionario convertibile denominato “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell’Emilia Romagna 2,75% 2001-2013”.

- “Em.Ro. Popolare - società finanziaria di partecipazioni s.p.a.”, corrente in Modena, è società appartenente al gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna a far data dal 24 ottobre 1994.

La società ha per oggetto sociale l’assunzione, la gestione, la dismissione ed il coordinamento, sotto i profili patrimoniale finanziario e organizzativo, di partecipazioni in società che svolgano le loro attività nel settore bancario e finanziario o che esercitino attività strumentali a tale settore, ovvero in società che operino in altri comparti d’attività quando le partecipazioni risultino comunque detenibili da aziende di credito.

L’Incorporanda è partecipata direttamente dall’Incorporante per il 78,77% del capitale sociale, mentre la restante parte del capitale è suddivisa tra soci bancari, appartenenti al Gruppo BPER, secondo le seguenti percentuali: Banca Popolare di Ravenna (1,48%), Banco di Sardegna (11,45%), Banca della Campania (2%), Banca popolare di Lanciano e Sulmona (1,57%), Carispaq (1,43%); Banca Popolare del Mezzogiorno (2,41%); Banca popolare di Aprilia(0,89%).

Sono in corso di svolgimento le attività volte al trasferimento in capo a Bper di tali partecipazioni così da integrare il presupposto del controllo totalitario dell’Incorporanda da parte dell’Incorporante.

Sinergie

Sinergie di costo derivanti dalla fusione si riconnettono alla semplificazione della governance (organi amministrativi e di controllo, società di revisione)per complessivi circa 340.000 Euro.

Sotto il profilo fiscale, si evita la doppia tassazione dei dividendi (da Em.Ro. sulle banche beneficiarie e, successivamente, come dividendo distribuito dalle banche stesse a Bper).

PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

L'operazione si configura come fusione per incorporazione di "Em.Ro. Popolare - società finanziaria di partecipazioni s.p.a." in "Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.", ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505, comma 1, c.c.

Il progetto di fusione è redatto in forma semplificata nel presupposto del possesso totalitario del capitale sociale dell'Incorporanda da parte dell'Incorporante, che avverrà, conformemente alle norme di legge, in pendenza di procedimento e dovrà permanere sino al perfezionamento della fusione.

Non trovano applicazione, pertanto, le disposizioni dell'art. 2501- ter, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.c. in quanto non si determina un rapporto di cambio ma un mero annullamento delle azioni della società Incorporata interamente possedute dall'Incorporante. Non si applicano inoltre gli artt. 2501 quinquies c.c. e 2501 sexies c.c. che prevedono e disciplinano, rispettivamente, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti.

Tuttavia l'Organo amministrativo ha predisposto la presente Relazione illustrativa dell'operazione che, naturalmente, non ha ad oggetto il rapporto di cambio, ai fini del procedimento amministrativo da instaurarsi da parte della Vigilanza, come infra indicato.

La fusione è sottoposta all'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 D.lgs. n. 385/93: non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione se non consti detta autorizzazione.

Il progetto sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dell'Incorporanda, nonché al Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante, in conformità all'art. 2505, secondo comma c.c. e all'art. 40 del suo Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2505, terzo comma c.c., i soci dell'Incorporante che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale avranno facoltà di richiedere, entro 8 giorni dal deposito di cui all'art. 2501 - ter terzo comma c.c., che la decisione di approvazione della fusione sia adottata dall'Assemblea dei Soci, a norma dell'art. 2502 primo comma c.c. Quanto alle situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c., si evidenzia come l'art. 2505, comma 2, c.c. richiami espressamente, per la società incorporante, le sole disposizioni (relative al deposito degli atti presso la sede sociale) di cui all'art. 2501 septies, comma 1, nn. 1 e 2, omettendo quindi di prescrivere il deposito delle situazioni patrimoniali.

Tuttavia, dette situazioni, coincidenti con il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, saranno in ogni caso depositate in base alle disposizioni civilistiche concernenti il procedimento di fusione.

Si segnala, inoltre, che il termine per l'opposizione dei creditori, di cui all'art. 2503, comma 1, c.c., è ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 385/93.